



*Consiglio Regionale della Puglia*

## **Regolamento interno del Consiglio regionale**

---

### **TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI**

#### **Capo I Presidenza provvisoria**

##### **Art. 1** *(Ufficio provvisorio di Presidenza)*

Nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani, il Consiglio regionale procede:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

#### **Capo II Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale**

##### **Art. 2** *(Funzioni del Presidente)*

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**Art. 13**

*(Del procedimento redigente)*

Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.

**Art. 14**

*(Parere obbligatorio della Commissione)*

Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogniqualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare.

Tale parere è dato per iscritto.

Qualora entro otto giorni dalla comunicazione, e quattro nei casi di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

**Art. 15**

*(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)*

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

**Art. 16**

*(Esame del Bilancio)*

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.